

N. R.G. 8690/2012



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale Ordinario di Venezia, sezione specializzata in materia di impresa

In persona dei magistrati

Dott. Guzzo Liliana Presidente rel ed est.

Dott. Marra Anna Maria giudice

Dott. Luca Boccuni giudice

Ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa Rg 8690/2012 promossa

da

A e B
rappresentate e difese, giusta procura in atti, dagli avv.ti
lo studio di quest'ultimo con domicilio eletto presso

- Attori

CONTRO

C
rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall'avv.to
eletto presso lo studio dell'avv.to con domicilio
convenuta

e contro

D s.r.l., E, F, G

- convenuti contumaci

oggetto: trasferimento quote sociali

Conclusioni degli attori

come da foglio di conclusioni depositato in PCT

Conclusioni della convenuta costituita

come da comparsa di costituzione e memorie ex art 183 VI c.p.c n. 1 e 2



RAGIONI DELLA DECISIONE

A e B hanno convenuto in giudizio D s.r.l., E, F, G e C esponendo: che essi attori erano soci della D s.r.l. rispettivamente A per il 33,65% del capitale sociale avendo la titolarità di n.30290 quote e B per il 47,33% avendo la titolarità di n.30290 quote; che altro socio per il 10,52 % era E titolare di n. 9465 quote nominali e che il restante 8,5% del capitale sociale risultava ancora in capo a H titolare di n.7650 quote, fratello degli odierni attori, venuto a mancare il 10.5.2011.

Hanno poi affermato che il fratello H, quando era ancora in vita, a fronte della esigenza di reperire risorse finanziarie anche per il suo crescente impegno in altra società di famiglia, aveva manifestato agli altri soci la volontà di cedere le proprie quote in D s.r.l.; a ciò avevano risposto i due fratelli A e B che avevano aderito alla proposta di vendita versando immediatamente acconti sul prezzo delle quote cedende, con riserva di commissionare una stima aziendale per la corretta e precisa determinazione del valore delle quote: per l'effetto a titolo di acconto A aveva pagato nel gennaio 2010 al fratello H € 10.000,00 a mezzo di due assegni di conto corrente mentre B aveva corrisposto al fratello parte in contanti e parte con assegno bancario nel corso del 2010 una somma complessiva pari ad € 20.500,00 e successivamente ulteriori € 10.000,00.

Ai fini di determinare l'ammontare delle quote da cedere e il relativo prezzo nel corso del 2010 il consiglio di amministrazione di D s.r.l. aveva conferito incarico di stimare il valore della società ed il professionista incaricato, in adempimento dell'incarico ricevuto aveva redatto una perizia da cui risultava che alla data del 1.1.2011 il valore della società era di € 2.000.000,00 ed il valore di ciascuna quota di € 22,22. Hanno affermato che sulla base di detti valori H aveva proposto agli altri soci di acquistare n. 3.983 proprie quote; H aveva ritenuto di non aderire all'offerta mentre i fratelli A e B avevano deciso rispettivamente di acquistare n. 2250 quote per un controvalore di € 50.000,00 e n. 1733 quote per controvalore di € 38.500.

Hanno esposto che in forza di ciò nei mesi tra gennaio e aprile 2011 A aveva corrisposto complessivamente al fratello H ulteriori € 40.000,00 a mezzo di quattro assegni circolari; avendo dovuto accendere un finanziamento bancario, la banca era stata informata con lettera a firma congiunta di A e H il 2.3.2011 dell'intervenuto accordo; a sua volta B aveva corrisposto al fratello il saldo del prezzo pattuito in parte per € 8.000,00 mediante pagamento in contanti ed in parte per € 5.000,00 mediante assegno.

Ciò esposto hanno affermato che prima di procedere alla formalizzazione delle cessioni H era improvvisamente deceduto; che egli aveva lasciato i genitori G e F la coniuge separata C; che era stato pubblicato in data 8.6.2011 un testamento che nominava la C erede universale.



Hanno affermato che il trasferimento delle quote non era soggetto ad obblighi di forma, ed hanno affermato che per effetto dell'accordo verbale con il fratello essi attori erano divenuti proprietari rispettivamente di n. 2250 e di n. 1733 quote della D s.r.l.; ciò per averle acquistate dal fratello per effetto del consenso delle parti manifestato all'indomani della perizia di stima effettuata dalla società; hanno altresì affermato che l' C aveva rinunciato al diritto di prelazione previsto dall'art 7 dello Statuto e che in ogni caso l'eventuale inadempimento alle formalità prescritte dallo statuto in tema di prelazione non rendeva invalido il trasferimento comunque avvenuto ma al più inopponibile alla società e al socio il cui diritto fosse stato violato.

Hanno chiesto che venisse accertato l'intervenuto trasferimento della proprietà di n. 2250 quote nominali di D s.r.l., da H ad A al prezzo di € 50.000,00 interamente pagato e che venisse accertato l'intervenuto trasferimento della proprietà di n. 1800 quote nominali di D s.r.l., da H a B al prezzo di € 38.000,00 interamente pagato e che venisse ordinata la corrispondente iscrizione al registro Imprese.

Si è costituita la sola C mentre gli altri convenuti sono stati dichiarati contumaci.

C ha contestato che fossero intervenute le cessioni di quote allegate dagli attori, osservando come gli stessi attori non fossero stati in grado neppure di indicare la data dell'asserito accordo. Ha rilevato che la lettera inviata alla banca era una mera dichiarazione di intenti ed ha in ogni caso affermato che la firma in calce non era riconducibile a H ed ha dichiarato di non conoscere la sottoscrizione de qua. Ha concluso chiedendo il rigetto delle domande attoree e l'accertamento che la quota di proprietà di H relativamente alla D s.r.l. caduta in successione è pari a 7.650,00 nominali

In via subordinata ha chiesto che venisse accertata la inopponibilità dell'atto di trasferimento di quote societarie nei confronti di C e D s.r.l..

Solo con la prima memoria ex art 183 VI comma c.p.c gli attori hanno ulteriormente formulato in via subordinata, nel merito, le seguenti conclusioni: "accertato il pagamento a favore del sig. H di € 38.500,00 da parte della sig.ra B e di € 50.000,00 da parte del sig. A; accertato altresì il corrispondente obbligo di restituzione che grava oggi sugli eredi del sig. H; per l'effetto condannare gli eredi del sig. H a restituire € 38.500 in favore della sig.ra B ed € 50.000,00 in favore del sig. A, il tutto con interessi e rivalutazione monetaria come per legge".

In corso di causa C ha dichiarato di aver accettato l'eredità di H con beneficio inventario.

La causa, depositate le memorie ex art. 183 VI comma c.p.c, è stata istruita solo documentalmente non essendo state ammesse le prove orali. Precisate le conclusioni la causa viene in decisione previa concessione dei termini ex art 190 c.p.c.



I convenuti G e F difettano di legittimazione passiva. La "legitimatio ad causam", attiva e passiva consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, con conseguente rilevabilità officiosa in ogni stato e grado del procedimento, mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite, sicché il suo difetto non può essere rilevato d'ufficio dal giudice... (v. tra le altre, Cassazione sez lavoro n.17092 del 12 8 2016). Nella presente controversia in cui si controverte di trasferimento di quote sociali G e F non risultano essere eredi di H e neppure chiamati all'eredità di H ciò in forza della stessa prospettazione svolta dagli attori in citazione i quali hanno dato atto della esistenza di un testamento che nomina erede universale C.

Nel merito va innanzitutto rilevata la inammissibilità per tardività delle domande attoree formulate in via subordinata, essendo esse domande nuove formulate per la prima volta nella prima memoria ex art. 183VI comma c.p.c..

Nel merito va premesso che il contratto di trasferimento di quote sociali non richiede la forma scritta *ad substantiam* o *ad probationem*, essendo la forma prescritta dall'art. 2470 c.c. richiesta solo per l'iscrizione al Registro imprese; va poi da subito osservato che gli attori hanno sì affermato la esistenza di un contratto orale invocando il principio della libertà della forma, ma nel fare ciò non hanno svolto adeguate puntuali allegazioni, avendo addirittura ommesso di indicare quanto e dove tale contratto si sarebbe concluso.

Le prove offerte poi constano di una lettera ad apparente firma anche di H inviata alla Banca I il 2.3.2011, di prove orali e di documentazione in particolare relativa ad assegni.

La lettera (v. doc.10 attoreo) indirizzata a I riporta una dichiarazione del seguente tenore "Con la presente lettera i sottoscritti H e A Dichiarano: che il sig.re H socio della società D s.r.l. cede al sig.re A n. 2,5 quote societarie della ditta al sig.re A che acquista :la cifra delle quote sarà indicativamente € 50.000", vi è poi la data (Venezia 2.3.2011) e le diciture "A" seguita da sottoscrizione e "H" seguita da sottoscrizione.

Avendo C contestato che la firma apposta accanto alla dicitura "H" fosse effettivamente di quest'ultimo ed avendo dichiarato quale erede di H di non riconoscerla (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n.16998 del 2015 sulla possibilità di disconoscere/ dichiarare di non conoscere la sottoscrizione anche con riferimento alle fotocopie) e che controparte ne ha chiesto la verifica è stata disposta CTU; la consulente all'esito di una corretta indagine tecnica effettuata utilizzando quali scritture



comparative le firme di *H.* presenti in un atto notarile di cessione quote del 2007, in un mandato conferito all'avv.to *R.* il 16.2.2011 e nella carta d'identità rilasciata dal Comune di *T.* il 7.8.2009; dette scritture comparative che vanno dal 2007 al 2011 e dunque anche coeve alla firma in verifica, sono state esaminate con cura dalla consulente onde individuare gli elementi di particolare personalizzazione (v. pag 17 della CTU): è risultato che le scritture autografe " *indicano una sola mano scrivente*" (v pag. 33) e che la scrittura autografa di *H.* " *presenta variabilità limitata, è ripetitiva e può esser fatta ricadere in connotazione di "chiara"*. Non vi è "né la presenza di lettere improprie, né l'esecuzione di lettere indicative di altre (es simil- "e" sostitutiva di "i"), né omissione di lettere né lunghi ricci conclusivi". All'esito di analitica disamina comparativa tra dette autografe e la firma in contestazione sono stati individuati in quest'ultima elementi di diversità (v. in dettaglio pagg da 20 a 26 della CTU) che sono propri solo della firma contestata e che di conseguenza la "staccano dal gruppo delle autografe"; inoltre nella firma contestata gli occhielli sono ripassati nell'area inferiore, il che non esiste in nessuna delle firme comparative, mentre detta caratteristica è evidente nella firma contestata nonostante la pessima produzione del tracciato. La Consulente rispondendo anche in modo esaustivo e immune da errori tecnici alle osservazioni del CTP attoreo ha concluso con condivisibili motivazioni tecniche, cui il Collegio si riporta, che la firma contestata è apocrifia con elevato grado di probabilità. La lettera de qua (che peraltro non dà atto di uno specifico accordo già raggiunta poiché parla di un cifra indicativa e dunque non di un accordo già esistente per un preciso prezzo ma di meri "intenti") non è dunque riferibile a *H.*

Il contenuto delle prove orali formulate dagli attori nella seconda memoria ex art 183 VI comma c.p.c depositata il 2.4.2014, riflette poi la genericità delle allegazioni in ordine al preteso contratto orale, genericità che si traduce in ammissibilità dei capitoli stessi. In particolare i capitoli 8, ("vero che una volta ottenuta la perizia di stima, i soci di *D* s.r.l. si riunirono per decidere l'ammontare delle quote da cedere") 9 ("vero che nel corso della riunione dei soci il sig. *H.* proponeva definitivamente agli altri soci di acquistare n. 2983 delle proprie quote per realizzare un prezzo complessivo di circa 90.000 Euro"), 10 ("vero che il sig. *E.* decideva nel corso della riunione dei soci sulla cessione delle quote di non aderire all'offerta del sig. *H.*, mentre i fratelli *A.* e *B.* manifestavano di acquistare rispettivamente nr. 2250 quote per un controvalore di € 50.000,00 e nr. 1733 quote per un controvalore di € 38.500,00") e 11 (vero che i soci decidevano di procedere al pagamento dal saldo prezzo rimandando alla prima occasione utile la formalizzazione delle cessioni...) con i quali si vorrebbe comprovare l'avvenuto accordo orale a mezzo di prova testimoniale non offrono indicazione specifica delle circostanze di tempo e luogo nelle quali sarebbe intervenuto l'accordo, facendo dunque genericamente riferimento ad una riunione che sarebbe avvenuta in un imprecisato momento dopo la perizia del dott. *T.* (perizia datata 1.1.2011 v. doc. 7



attoreo) senza indicare non solo il giorno ma neppure il mese in cui ciò sarebbe avvenuto e senza altresì indicare dove si sarebbe tenuta tale riunione tra soci.

I capitoli 8,9,10,11 che si riferiscono ad una riunione asseritamente tenutasi in data imprecisata ed in luogo imprecisato sono dunque già per questo inammissibili: come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione *“La richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa”* (v. ad es. Sez. 6 - L, Ordinanza n.1808 del 02/02/2015). A ciò si aggiunga, ulteriormente: che il capitolo 9 non riguarda dati fattuali “obiettivi” e specificamente la effettiva dichiarazione orale resa da *H* che possa essere se del caso apprezzata e qualificata come proposta contrattuale (e non piuttosto, ad esempio, quale dichiarazione “di intenti” svolta in sede di trattative ma non ancora pervenuta ad essere una proposta contrattuale suscettibile di conforme accettazione) ma è formulato in modo tale da richiedere inammissibilmente una valutazione al teste circa il fatto che il *H* “proponeva definitivamente...”; anche il capitolo 10 oltre a difettare delle indicazioni atte a consentire la collocazione nel tempo e nello spazio (il che lo rende già per questo inammissibile) non riporta le effettive dichiarazioni dei presenti, obiettivamente verificabili e si da poterne desumere il tenore delle stesse e da poter verificare la loro portata; il capitolo 11 oltre a non essere circostanziato nel tempo e nello spazio non reca dati obiettivi (ad esempio dichiarazioni delle parti come tali concretamente verificabili) ma reca anch'esso indicazioni del tutto generiche (*“decisero di procedere al pagamento del saldo rimandando alla prima occasione utile la formalizzazione...”*). Analoghe considerazioni vanno svolte con riferimento agli omologhi capitoli di prova orale per interpellò sugli analoghi capitoli E, F, G, H rilevandosi ulteriormente che l'interpellò su detti capitoli è stato chiesto solo nei confronti di *E* e pertanto le sue risultanze non potrebbero in ogni caso acquisire valore di prova legale nei confronti della *C*.

I restanti capitoli di prova testimoniale sono anch'essi inammissibili: i capitoli 1,2,3,4 sono generici in quanto privi di precisi riferimenti temporali e di precise circostanze fattuali da richiedere ai testi; i capitoli 5,6,7,15 sono inammissibili in quanto non indicano dati obiettivi verificabili dal giudice da cui desumere la causale dei pagamenti/versamenti/ consegne degli assegni essendo volti a richiedere direttamente ed inammissibilmente ai testi “il titolo” dei pagamenti/versamenti (a titolo di “acconto” / “saldo” del prezzo pattuito); i capitoli 13 e 14 sono inconferenti attesa la apocriefa della firma di *H* apparentemente apposta nella lettera indirizzata a *I*. Il capitolo 12 infine, volto a comprovare versamenti in denaro, così come i documenti attorei relativi agli assegni emessi in favore di *H*, non comprovano di per sé un intervenuto specifico accordo per la cessione delle quote,



anche in ragione dei rapporti tra ~~H~~ e ~~A~~ e ~~B~~ analoghe
considerazioni valgono per gli omologhi capitoli di prova per interrogatorio formale..
Sentenza n. 6101/2016 del 10/11/2016

Conclusivamente le domande attoree vanno rigettate con accertamento che le quote di proprietà di ~~H~~ relativamente alla società ~~D~~ s.r.l., cadute in successione, ammontano a n. 7650.

Stante la soccombenza gli attori vanno condannati a rifondere alla convenuta ~~C~~ le spese di lite liquidate come da dispositivo

Nulla per le spese di lite tra gli attori e gli altri convenuti stante la contumacia di questi ultimi

P.Q.M.

Il Tribunale

Definitivamente pronunciando

- 1) Dichiaro inammissibili le domande svolte in via subordinata dagli attori
- 2) Dichiaro il difetto di legittimazione passiva di ~~F~~ e ~~G~~,
- 3) Rigetto le domande svolte in via principale dagli attori accertando che le quote di proprietà di ~~H~~ relativamente alla società ~~D~~ s.r.l., cadute in successione, ammontano a n. 7650
- 4) Condanna gli attori a rifondere a ~~C~~ le spese di lite che liquida in € 7795,00 oltre spese generali ed accessori di legge
- 5) Nulla per le spese tra attori e gli altri convenuti.

Venezia 20.7.2016

Il Presidente rel ed est.

Dott. Liliana Guzzo

